



**Regione  
Lombardia**

**Sistema Unico Regionale  
per l'attivazione e gestione dei Tirocini extracurricolari  
in Lombardia – S.I.T.E.C.  
Linee d'attuazione**

*D.G.R. del 17 gennaio 2018, n. 7763 - D.G.R del 25 luglio 2016, n. 5451*

*D.d.s. n° 8570 del 18 giugno 2025 e ss.mm.ii*

## Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Finalità ed obiettivi .....</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1. Riferimenti normativi .....  | 3         |
| <b>2. Ambito d'applicazione .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>3. Soggetti coinvolti.....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1 Soggetto Promotore.....   | 6         |
| 3.2 Specificazioni Soggetto Promotore e normativa di riferimento tirocini in mobilità<br>interregionale e tirocini con soggetti multilocalizzati..... | 7         |
| 3.3 Soggetto Proponente .....   | 10        |
| 3.4 Soggetto Ospitante .....  | 10        |
| 3.5 Tirocinante .....   | 11        |
| 3.6 Dichiarazione d'Immediata Disponibilità e Patto di Servizio Personalizzato.....   | 12        |
| 3.7 Categorie di svantaggio .....   | 13        |
| 3.8 Regione Lombardia .....   | 13        |
| <b>4. Attivazione tirocinio.....</b>  | <b>14</b> |
| 4.3 Limiti all'attivazione dei tirocini.....  | 14        |
| 4.2 Durata minima e massima dei tirocini .....  | 16        |
| 4.3 Tutorship .....   | 17        |
| 4.4 Sospensione.....  | 18        |
| 4.5 Interruzione .....  | 18        |
| 4.6 Indennità di partecipazione .....   | 19        |
| 4.7 Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite .....   | 20        |
| 4.8 Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie.....   | 20        |
| 4.9 Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....   | 20        |
| <b>5. Convenzione di tirocinio .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>6. Progetto Formativo Individuale – PFI / Progetto Personalizzato – PP .....</b>   | <b>24</b> |
| <b>7. Modifica Convenzione e Progetto-PFI/PP .....</b>  | <b>27</b> |
| <b>8. Dossier Individuale.....</b>  | <b>30</b> |
| <b>9. Attestazione delle attività svolte.....</b>   | <b>32</b> |
| <b>10. Attestazione delle Competenze acquisite.....</b>   | <b>33</b> |
| <b>11. Conclusione del Tirocinio .....</b>  | <b>34</b> |
| <b>12. Proroga Tirocinio .....</b>  | <b>35</b> |
| <b>13. Sezione tirocini promossi o attivati in Lombardia con normativa di altra regione .....</b>   | <b>43</b> |
| <b>14. Inadempimenti e sanzioni .....</b>   | <b>46</b> |
| <b>15. Allegati.....</b>  | <b>47</b> |

## 1. Finalità ed obiettivi

Regione Lombardia ha, da sempre, inteso valorizzare i tirocini come efficace strumento di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale oltre che a migliorare l'occupabilità e favorire la transizione al lavoro anche per chi si trova nella fase conclusiva di un percorso di formazione.

In un'ottica di conferma dell'efficacia dei tirocini e nella necessità di razionalizzare, nonché uniformare i processi amministrativi su tutto il territorio in un'ottica di miglioramento e garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti, Regione Lombardia ha realizzato il **Sistema Unico Regionale per l'attivazione e la gestione dei Tirocini Extracurricolari denominato S.I.T.E.C.** di seguito Sistema Informativo, quale strumento utile alla semplificazione della gestione degli stessi, finalizzato al monitoraggio dell'efficacia, del corretto avvio e della regolare gestione, oltre che all'agevolazione delle procedure dell'intero processo amministrativo.

Tra gli elementi distintivi del Sistema Informativo progettato a supporto della qualità e della regolarità dei processi amministrativi connessi alla gestione dei tirocini extracurricolari sono stati identificati:

- l'interconnessione con banche dati regionali ed esterne;
- l'identificazione "forte" e trasparente dei soggetti che accedono al sistema;
- l'automatizzazione per l'uniformità dei processi.

Le presenti **Linee d'attuazione**:

- recepiscono gli Indirizzi regionali in materia di tirocini di cui alla D.G.R. n° 7763 del 17.01.18 e alla D.G.R. n° 5451 del 25.07.16, anche attraverso l'identificazione di format aggiornati, dandone piena attuazione;
- disciplinano il Sistema Unico Regionale per l'attivazione e la gestione dei Tirocini Extracurricolari quale esclusiva "porta d'accesso" ai fini della promozione e dell'attuazione dei tirocini extracurricolari.

### 1.1. Riferimenti normativi

#### Normativa nazionale

- Legge 24 giugno 1997, n° 196, art. 18;
- D.M. 25 marzo 1998, n° 142;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", d'ora in poi "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione";
- Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 recante nuove "Linee guida in materia di tirocini". ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;

#### Normativa regionale

- Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
- Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare l'articolo 18, commi 1 e 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente e gli organismi previsti all'art. 7 e 8 della medesima legge regionale;
- Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Delibera di Giunta regionale del 25 luglio 2016 n° X/5451 recante la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla

---

ri-abilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”;

- Delibera di Giunta regionale del 17 gennaio 2018 n° X/7763 recante “indirizzi regionali in materia di tirocini”.
- la DGR n. XI/6380 del 16 maggio 2022 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022”;
- la D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021” e ss.mm.ii.;
- D.G.R. del 28 dicembre 2022 n. XI/7721 “Disciplina della procedura di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze con contestuale attribuzione alle Camere di Commercio della nomina delle Commissioni d’esame”;
- D.G.R. del 03 febbraio 2025 n. XII/3880 “Procedura di individuazione relativamente alla messa in trasparenza delle competenze acquisite in esito ai tirocini extracurricolari”;

---

## 2. Ambito d'applicazione

Le presenti Linee d'attuazione disciplinano i tirocini extracurricolari, di seguito tirocini, di cui alla D.g.r. n° 7763 del 17.01.18 e alla D.g.r. n° 5451 del 25.07.16 quali:

- Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo tra cui i Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di persone con svantaggio / disabilità (nell'ambito dei quali si distinguono quelli per la copertura della quota d'obbligo per datori di lavoro pubblici e privati ai sensi della L.68/99);
- Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo;
- Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, di seguito TIS.

Sono, pertanto, **esclusi** i tirocini extracurricolari per persone straniere residenti all'estero di cui al d.d.u.o. 909 del 12 febbraio 2016 ed i tirocini curriculari.

### 3. Soggetti coinvolti

I tirocini si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti. Alla Convenzione deve essere correlato il Piano Formativo Individuale (di seguito PFI) o il Progetto Personalizzato (di seguito PP) esclusivamente per i Tirocini di cui alla D.g.r. n° 5451 del 25.07.16.

I soggetti coinvolti nel flusso amministrativo e procedurale delle operazioni relativo all'attivazione e gestione dei tirocini, sono:

- Soggetto Promotore
- Soggetto Proponente
- Soggetto Ospitante
- Tirocinante
- Regione Lombardia

#### 3.1 Soggetto Promotore

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. Il soggetto Promotore:

- stipula la Convenzione con il Soggetto Ospitante e redige il Progetto Formativo Individuale (PFI), in caso di Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale denominato Progetto Personalizzato (PP)
- formalizzazione/convalida Convenzione ed il PFI/PP.

I **requisiti** dei soggetti promotori **variano** in relazione alla tipologia di tirocinio da attivare come di seguito riportato:

| Soggetto Promotore   | Requisiti  | Tipologia di Tirocinio  |
|--|--|---|
| Istituzioni scolastiche  | istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale   | Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo (D.g.r.7763 del 17.01.18)   |
| Fondazioni ITS   | fondazioni ITS di cui al di cui al D.M. n° 191 del 4.10.2023 e D.G.R. n° XII / 1921 del 19.02.2024   |   |
| Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;  | istituti d'istruzione universitaria statale o non statale abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, <b>legalmente riconosciute con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/04</b>      | Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di persone con svantaggio / disabilità (fra cui quelli per la copertura della quota d'obbligo per datori di lavoro pubblici e privati ai sensi della L.68/99) (D.g.r.7763 del 17.01.18) |
| Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007   | Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007, <b>in possesso di accreditamento definitivo all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione sez. A e B</b>   | Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione. (D.g.r.5451 del 25.07.16)  |
| Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla l.r. 22/2006  | Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla l.r. 22/2006 <b>in possesso di accreditamento definitivo all'Albo regionale dei servizi al lavoro</b>   |   |
| Centri per l'impiego   | Centri per l'impiego delle Province lombarde/Città Metropolitana compreso il Collocamento mirato   |   |
| Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561 | Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561 <b>iscritti all'Albo regionale delle Agenzie autorizzate in Regione Lombardia</b> |   |

| Soggetto Promotore   | Requisiti   | Tipologia di Tirocinio   |
|--|---|--|
| Comunità terapeutiche e Cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti | COOPERATIVE SOCIALI (e loro consorzi od organismi analoghi) iscritte all'albo normato dal regolamento regionale 17 marzo 2015 n° 1, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n° 1/2008<br><br>COMUNITA' TERAPEUTICHE riconosciute come servizi alle dipendenze in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n° 12621 del 7 aprile 2003, nell'ambito dell'accreditamento regionale di tutte le unità di offerta socio-sanitaria di cui alla D.G.R. n° 2569 del 31 ottobre 2014 e successive modifiche/integrazioni | Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo (D.g.r.7763 del 17.01.18) rivolti a persone con disabilità / svantaggio, tra cui tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di disabili per la copertura della quota d'obbligo ospitati da datori di lavoro pubblici e privati ai sensi della L.68/99<br><br>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione. (D.g.r.5451 del 25.07.16) |
| Centri per l'impiego   | Centri per l'impiego delle Province lombarde/Città Metropolitana compreso il Collocamento mirato  | Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo (D.g.r.7763 del 17.01.18)   |
| Servizio Pubblico  | Servizi della Giustizia (case circondariali, ecc.)<br>Agenzie Territoriali Sanitarie,<br>Aziende Socio-Sanitarie Territoriali,<br>Comuni - Servizi di inserimento lavorativo- SIL<br>Ambiti territoriali  | Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione. (D.g.r.5451 del 25.07.16)   |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali e SLI- Sviluppo Lavoro Italia, nonché altri Ministeri anche attraverso propri enti in house   | Ministero del lavoro e delle politiche sociali e SLI- Sviluppo Lavoro Italia, nonché altri Ministeri anche attraverso propri enti in house  | Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo (D.g.r.7763 del 17.01.18)  |

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e SLI- Sviluppo Lavoro Italia (ivi compresi i soggetti autorizzati da SLI all'intermediazione ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs 150/2015) nonché altri Ministeri, in accordo con Regione Lombardia, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero delle Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM o Centri per l'impiego. Il soggetto promotore è responsabile del corretto inserimento delle informazioni a sistema.

### 3.2 Specificazioni Soggetto Promotore e normativa di riferimento tirocini in mobilità interregionale e tirocini con soggetti multilocalizzati

Si evidenziano delle precisazioni in ordine ai:

- Tirocini extracurricolari in mobilità interregionale;
- Tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti multi localizzati.

I **“Tirocini extracurricolari in mobilità interregionale”** sono tirocini attivati da un soggetto promotore in una specifica regione, ma presso un'azienda ospitante situata in un'altra regione.

Nel caso di tirocini attivati presso un **soggetto ospitante localizzato in una regione diversa da Regione Lombardia**, la normativa regionale stabilisce che i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale lombardo sono **unicamente** i seguenti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l'impiego.

come sopra descritti.

---

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui è ubicata la sede del **soggetto ospitante dove si attiva il tirocinio**, con le seguenti **eccezioni**:

- in caso di soggetto ospitante multi-localizzato/PA, (cioè con più sedi territoriali) è prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale;
- in caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni in caso di scelta di applicare la normativa della sede operativa, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (>50%).

Nei casi in cui è prevista **l'opzione di scelta della normativa** da applicare da parte dell'azienda ospitante, precedentemente alla stipula della Convenzione il soggetto ospitante dovrà decidere quale normativa intende applicare ivi compresa la procedura d'attivazione, il sistema informativo dedicato, i format regionali e l'indennità di partecipazione e, **obbligatoriamente**, indicarla nella Convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

I **Tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti multi localizzati** sono tirocini i cui Soggetti ospitanti sono imprese o enti con una sede legale in una regione e una o più unità operative in altre regioni.

Le aziende/enti con sedi operative in più Regioni hanno **la facoltà, non l'obbligo**, di optare per la disciplina della regione ove hanno la sede legale.

Pertanto, un'azienda multi-localizzata con **sede operativa in Lombardia e sede legale in altra Regione** ha le seguenti possibilità:

- a. attivare il tirocinio applicando la disciplina lombarda (regola generale);
- b. attivare il tirocinio applicando la disciplina della Regione ove è situata la sede legale.

Premesso quanto sopra, si potrebbero avere le seguenti casistiche:

- Soggetto Promotore di altra Regione che attiva un tirocinio nella **sede operativa del soggetto ospitante ubicata in Regione Lombardia** e l'azienda sceglie di adottare la **normativa della sede operativa ove si svolge il tirocinio, quindi Regione Lombardia**. Il tirocinio segue la normativa lombarda comprensiva dell'utilizzo del sistema informativo S.I.T.E.C;
- Soggetto Promotore di altra Regione che attiva un tirocinio nella **sede operativa del soggetto ospitante ubicata in Regione Lombardia** e l'azienda sceglie di adottare **la normativa della sede legale "in regione diversa da Regione Lombardia"**. Il tirocinio segue la normativa di "altra regione dalla Lombardia. In tali casi il soggetto promotore dovrà accedere al sistema informativo S.I.T.E.C e comunicare nella sezione "Tirocini promossi o attivati in Lombardia con l'utilizzo della normativa di altra Regione" unicamente le informazioni di cui al par. 13 delle presenti Linee d'attuazione

A titolo esemplificativo, non esaustivo, di seguito si propongono tabelle esplicative di possibili casistiche.



Tirocinio in **mobilità interregionale** promosso da un **soggetto promotore con sede operativa situata in Lombardia**, (Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM, centri per l'Impiego)

|        | <b>SEDE OPERATIVA DEL SOGGETTO OSPITANTE</b> dove è attivato il tirocinio | <b>SOGGETTO OSPITANTE MULTILocalizzato</b> , ovvero con più sedi territoriali, possibilità di optare per quella della sede legale. | <b>Scelta</b> della normativa da applicare da parte dell'azienda   | <b>ESITO</b>  | <b>NOTE SISTEMA</b>   |
|--------|---|--|--|---|---|
| Caso 1 | Veneto (100% attività)  | azienda multilocalizzata: no   | no   | Il Cpi di Varese attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta   | Tale tirocinio non rientra nel sistema informativo lombardo |
| Caso 2 | Veneto (100% attività)  | multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte)<br>Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte                               | l'azienda può scegliere la normativa veneta (sede operativa del tirocinio) O la normativa piemontese (sede legale)                         | Il Cpi di Varese attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta O piemontese a seconda della scelta aziendale | Tale tirocinio non rientra nel sistema informativo lombardo |
| Caso 3 | Veneto (51% attività) e Toscana (49% attività)                            | multilocalizzato (con sedi in Veneto, Toscana)<br>Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte                                | l'azienda può scegliere la normativa veneta (sede operativa del tirocinio con attività prevalente) o la normativa piemontese (sede legale) | Il Cpi di Varese attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta   | Tale tirocinio non rientra nel sistema informativo lombardo |

Tirocinio in **mobilità interregionale** promosso da un **soggetto promotore con sede operativa situata in una Regione DIVERSA dalla Lombardia**, (quindi esclusivamente in possesso dei requisiti previsti dalla Regione in cui è situata la sede del soggetto promotore):

|        | <b>SEDE OPERATIVA DEL SOGGETTO OSPITANTE</b> dove è attivato il tirocinio | <b>SOGGETTO OSPITANTE MULTILocalizzato</b> , ovvero con più sedi territoriali, possibilità di optare per quella della sede legale. | <b>Scelta</b> della normativa da applicare da parte dell'azienda   | <b>ESITO</b>   | <b>NOTE SISTEMA</b>  |
|--------|---|--|--|--|--|
| Caso 1 | Lombardia (100% attività)   | azienda multilocalizzata: NO   | no   | Il soggetto X previsto dalla normativa del Lazio attiva un tirocinio utilizzando la normativa lombarda   | Tale tirocinio viene attivato nel sistema informativo lombardo e segue la normativa lombarda   |
| Caso 2 | Veneto (100% attività)  | multilocalizzato (con sedi in Veneto, Lombardia)<br>Regione in cui è ubicata la sede legale: Lombardia                             | l'azienda può scegliere la normativa veneta (sede operativa del tirocinio) oppure la normativa lombarda (sede legale)                                  | Il soggetto X previsto dalla normativa del Lazio attiva un tirocinio utilizzando la normativa veneta o lombarda a seconda della scelta aziendale     | Qualora venga scelta la normativa lombarda, tale tirocinio viene attivato nel sistema informativo lombardo e segue la normativa lombarda |
| Caso 3 | Veneto (49% attività) e Lombardia (51% attività)                          | multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia)<br>Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte                    | l'azienda può scegliere la normativa lombarda (sede operativa dove c'è attività prevalente del tirocinio) oppure la normativa piemontese (sede legale) | Il soggetto X previsto dalla normativa del Lazio attiva un tirocinio utilizzando la normativa piemontese o lombarda a seconda della scelta aziendale | Qualora venga scelta la normativa lombarda, tale tirocinio viene attivato nel sistema informativo lombardo e segue la normativa lombarda |

### 3.3 Soggetto Proponente

Unicamente in caso di Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale tra i soggetti coinvolti è presente il Soggetto proponente, che potrà coincidere o meno con il Soggetto promotore.

L'Ufficio competente del servizio pubblico, come soggetto proponente, provvede ad attestare la ragione dell'attivazione del tirocinio tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire. La valutazione sarà allegata al Progetto Personalizzato.

### 3.4 Soggetto Ospitante

Per soggetto ospitante si intende **qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata** presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto Ospitante ospita il Tirocinante, partecipa alla formalizzazione/convalidazione della Convenzione e del PFI/PP in cui lui risulta come Soggetto Ospitante, effettua la comunicazione obbligatoria di avviamento del tirocinio o delega il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

Indipendentemente dalla tipologia di tirocinio, il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. È sempre possibile attivare tirocini extracurricolari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.

Per quanto attiene ai Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di persone con disabilità **finalizzati alla copertura della quota d'obbligo per datori di lavoro pubblici e privati ai sensi della L.68/99**, si specifica che l'art.11 della legge 68/99, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, fornisce la possibilità di dare corso a Convenzioni tra gli Uffici competenti ed il datore di lavoro per realizzare l'inserimento mirato.

Le Convenzioni permettono di pianificare gli inserimenti dei lavoratori con disabilità anche attraverso tirocini finalizzati all'assunzione, con assolvimento all'obbligo per la relativa durata.

---

Pertanto, per quanto attiene ai Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di persone con disabilità **finalizzati alla copertura della quota d'obbligo per datori di lavoro pubblici e privati ai sensi della L.68/99**, quest'ultimi sono tenuti a:

- ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 nella seguente misura:
  - sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  - due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  - un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
- aver stipulato, precedentemente all'attivazione del tirocinio, una Convenzione ai sensi dell'art. 11 della L.68/99 con gli uffici del Collocamento mirato che preveda tale opportunità.

In ordine ai:

- Tirocini extracurricolari in mobilità interregionale;
  - Tirocini extracurricolari attivati da soggetti ospitanti multi-localizzati;
- si rimanda a quanto citato nel paragrafo 3.2 del presente documento.

In relazione al Soggetto promotore ed al Soggetto ospitante dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (D.g.r.5451 del 25.07.16) qualora:

- il Tirocinio sia attivato all'interno del servizio pubblico il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono coincidere purché afferenti a diversi livelli di responsabilità organizzativa;
- il soggetto promotore e il soggetto ospitante abbiano finalità comune e/o la stessa denominazione (ad esempio, una cooperativa sociale e una associazione, o fondazione, che portano lo stesso nome), il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono coincidere purché abbiano personalità giuridica e rappresentante legale differenti.

Al fine di una corretta operatività nel sistema gestionale, è responsabilità del soggetto ospitante, precedentemente all'attivazione del tirocinio, procedere con l'aggiornamento dei propri dati, comprese eventuali nuove sedi operative, nei sistemi della Camera di Commercio di riferimento.

### **3.5 Tirocinante**

Il tirocinante è il soggetto che svolge il tirocinio, possiede i diritti ed è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa regionale e firma i PFI/PP in cui lui risulta come Tirocinante.

Qualora il tirocinante sia minorenne il PFI/PP deve essere firmato anche da chi ha la rappresentanza legale del minore.

I requisiti del tirocinante variano in relazione alla tipologia di tirocinio attivato.

Di seguito si propone una tabella sinottica esplicativa.

| Tipologia di Tirocinio  | Requisiti tirocinante   |           |
|---|---|-----------|
|   | Situazione occupazionale - amministrativa   | Età min.  |
| Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo   | in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;  | =>16 anni |
|   | lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;   |           |
|   | lavoratori a rischio di disoccupazione;   |           |
|   | soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;  |           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99;</li> <li>▪ persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015;</li> <li>▪ vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014;</li> </ul> |           |
| Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione  | I beneficiari sono i soggetti presi in carico dai servizi pubblici così come definiti al par.3.1 Soggetto promotore.  | =>15 anni |
| Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo rivolti a disabili per la copertura della quota d'obbligo di datori di lavoro pubblici e privati in convenzione art. 11 della L.68/99 | Persone con disabilità iscritte nelle liste del Collocamento Mirato della Provincia di residenza.   |           |
| Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo <sup>1</sup>   | Studenti  | =>15 anni |

### 3.6 Dichiarazione d'Immediata Disponibilità e Patto di Servizio Personalizzato

Il tirocinante, al fine dell'attivazione del tirocinio, non è obbligato al rilascio della DID, ad **eccezione** del tirocinante che si trovi in stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015.

In relazione ai percettori di Naspi, DisCOLL, Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) o Assegno di inclusione (ADI), è **obbligatorio, oltre al rilascio della DID, sottoscrivere un PSP è responsabilità del soggetto promotore informare il tirocinante di tale prescrizione normativa.**

Quanto ai Tirocini extracurricolari rivolti a **studenti nel periodo estivo**, sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa ed hanno finalità di orientamento e formazione, non sono propedeutici per l'inserimento lavorativo in quanto si rivolgono a studenti.

<sup>1</sup> promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa, gli stessi hanno finalità di orientamento e formazione, non sono propedeutici per l'inserimento lavorativo in quanto si rivolgono a studenti pertanto, possono essere attivati, al pari dei tirocini curriculari e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro ordinamentali

---

Pertanto, possono essere attivati, al pari dei tirocini curriculari e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro ordinamentali, a partire dai 15 anni. Non è conseguentemente necessario che sia soddisfatta l'età minima per svolgere attività lavorativa (16 anni) e non richiedono il rilascio di DID e PSP.

Disposizioni diverse e specifiche per la Presa in Carico possono essere previste nell'ambito di tirocini finanziati da Regione Lombardia.

### **3.7 Categorie di svantaggio**

Di seguito si forniscono indicazioni sulle categorie di svantaggio che dovranno essere scelte sul sistema informativo:

- Persona svantaggiata ai sensi dell'art.4 della legge n. 381/1991 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 193/2000;
- Richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. n. 21/2015;
- Persona svantaggiata vittima di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998;
- Persona svantaggiata vittima di tratta ai sensi del D.lgs. 24/2014;
- Persona con disabilità di cui all'art. 1, comma 1 della legge 68/99;
- Persona con disabilità iscritta nelle liste del collocamento mirato della Provincia di residenza.

### **3.8 Regione Lombardia**

Regione Lombardia promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e redige rapporti annuali in materia, oltre ad attivare forme di customer satisfaction.

In relazione alle Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria, si rimanda a quanto previsto al par. 14 del presente documento.

---

#### 4. Attivazione tirocinio

Precedentemente all'attivazione del tirocinio nel Sistema Unico Regionale per la Gestione dei Tirocini Extracurricolari S.I.T.E.C., parte integrante della piattaforma Servizi per l'Istruzione e la Formazione – SIUF, il Soggetto Promotore deve procedere con l'accesso e la registrazione al sistema SIUO imputando tutte le informazioni utili a qualificarsi come "Soggetto Promotore" in coerenza con le presenti linee d'attuazione.

Successivamente alla registrazione sul sistema SIUO, in conformità con la normativa regionale, il Soggetto Promotore deve accedere al sistema regionale raggiungibile all'indirizzo <https://www.formazione.servizirl.it/homepage/secured/index.html#/home> e poi cliccare sulla voce SITEC o direttamente all'indirizzo <https://www.formazione.servizirl.it/sitec/#/login> autenticarsi e procedere con la redazione, sottoscrizione e formalizzazione della **Convenzione di Tirocinio** e del Piano Formativo Individuale - PFI, in caso di Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale denominato Progetto Personalizzato – PP, per ciascun tirocinante.

Oltre ai requisiti e riferimenti del Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante, la **Convenzione ed il PFI/PP** devono contenere informazioni coerenti con la normativa vigente in materia, in relazione, nello specifico, a:

1. Limiti all'attivazione dei tirocini;
2. Durata minima e massima dei tirocini;
3. Tutorship;
4. Sospensione;
5. Interruzione;
6. Indennità di partecipazione;
7. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
8. Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie;
9. Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

##### 4.3 Limiti all'attivazione dei tirocini

Si specifica che, in coerenza con la normativa di riferimento:

- non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio ad eccezione che per i Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento in favore di disabili e svantaggiati e per i Tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare ad eccezione che per i **Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento in favore di disabili e svantaggiati** per cui il soggetto ospitante può valutare la possibilità di ripetere il tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, unicamente su parere del Comitato Tecnico o altro soggetto competente e per i Tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione su parere del servizio pubblico che ha in carico la persona;

- 
- il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurricolare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.<sup>2</sup>
  - Resta inteso che il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
  - nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante, ad eccezione che per i tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione per cui: se il tirocinio è attivato all'interno del servizio pubblico il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono coincidere purché afferenti a diversi livelli di responsabilità organizzativa; nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante abbiano finalità comune e/o la stessa denominazione (ad esempio, una cooperativa sociale e una associazione, o fondazione, che portano lo stesso nome), il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono coincidere purché abbiano personalità giuridica e rappresentante legale differenti;
  - non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
  - non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il soggetto ospitante, deve rispettare i **limiti numerici** arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

- strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
- strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Il computo sui limiti numerici di tirocinanti si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato. Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;

---

<sup>2</sup> sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro

- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;

Tali tirocini non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Per l'attivazione di Tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione e di Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di disabili e svantaggiati **non si applicano i vincoli numerici** parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento sopra previsti.

Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini. In tali casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato, derogare ai limiti numerici di cui sopra.

## 4.2 Durata minima e massima dei tirocini

La durata minima e massima del tirocinio varia in relazione alla tipologia di tirocinio e dei requisiti del tirocinante come evidenziato in tabella, **per mese s'intende un periodo convenzionale pari a 30gg di calendario.**

| Tipologia di Tirocinio   | Durata minima   | Durata massima  |
|--|---|---|
| <b>Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo</b>   | <b>due mesi</b><br>ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad <b>un mese</b> | <b>durate massime</b> ivi comprese le eventuali proroghe:<br><br><b>6 mesi</b> per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, <b>prorogabile</b> fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;<br><br><b>12 mesi</b> per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4, non prorogabile. |
| <b>Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità / svantaggio</b><br>inclusi<br><b>Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo</b> in favore di disabili per la copertura della quota d'obbligo per datori di lavoro pubblici e privati ex L. 68/99 | da normativa non previsto minimo ma tale dato dovrà essere deciso e valorizzato in Convenzione e PFI  | <b>12 mesi</b> per svantaggiati / <b>24 mesi</b> per disabili, Indipendentemente dalla previsione di acquisizione di competenze referenziate, fatte salve particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata iniziale o prevista nella proroga e di ripetibilità del tirocinio che potrà, inoltre, essere prorogato e/o riattivato, con lo stesso datore di lavoro successivamente al parere del Comitato Tecnico o di altro soggetto competente.                                    |
| <b>Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo</b>  | <b>14 giorni</b>  | <b>2 mesi</b>   |
| <b>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione</b>   | da normativa non previsto minimo ma tale dato dovrà essere deciso e valorizzato in Convenzione e PP   | Indipendentemente dalla previsione di acquisizione di competenze referenziate, <b>24 mesi</b> , il tirocinio può essere prorogato o rinnovato anche oltre i 24 mesi, esclusivamente a seguito della attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha preso in carico la persona.  |



---

### 4.3 Tutorship

La tutorship ha un ruolo fondamentale per la riuscita del tirocinio sia in termini di valenza formativa che di correttezza amministrativa. Sia il soggetto promotore che quello ospitante devono designare il proprio tutor, che collaborano per il buon esito del tirocinio ed hanno la responsabilità di rispettare e far rispettare gli impegni stabiliti nel Progetto Formativo oltre ad essere i riferimenti principali per il tirocinante.

Il **Soggetto promotore** individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del **Dossier individuale** nonché dell'attestazione delle attività svolte. Il tutor del Soggetto promotore deve:

- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - diploma di laurea,
  - diploma di istruzione secondaria superiore,
  - diploma o qualifica di IeFP.
- predisporre un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una **verifica almeno quindicinale con il tirocinante**.

Ogni tutor del Soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di **venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente**. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Il limite di 20 tirocinanti è da intendersi come giornaliero. Questo significa che il piano di attività di ciascun tutor promotore non potrà prevedere azioni di verifica (colloquio in persona/contatti telefonici) per un numero di tirocinanti superiore a 20 su base giornaliera.

Il **soggetto ospitante** nomina un tutor (tutor aziendale) che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.). Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di **tre tirocinanti**.

In caso di "Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di disabili e svantaggiati" e di "Tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel PFI/PP, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante.

In relazione all'organizzazione aziendale del soggetto ospitante possono essere individuati **2 tutor aziendali**, tale eventualità è invece **obbligatoria** in caso di tirocinante che operi presso un'azienda con turnazione.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un **sostituto** dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Il nome del nuovo tutor deve essere

---

formalmente comunicato al tirocinante e al soggetto promotore **oltre che modificato nel PFI/PP attraverso l'apposita funzione di modifica del sistema informativo.**

Inoltre, è responsabilità del Tutor del Soggetto Ospitante, in raccordo con il Tutor del Soggetto promotore compilare e monitorare le attività del tirocinio anche attraverso il Registro presenze. Il Registro Presenze, **da compilarsi attraverso il format e le modalità previste dall'allegato 5 - Registro Presenze/attività tirocinio extracurricolare**, del tirocinante contiene gli elementi minimi necessari per la corretta verifica delle presenze del tirocinante e per l'accertamento della coerenza tra le attività svolte con quelle previste nel progetto formativo convenuto dalle parti interessate. Esso raccoglie i dati essenziali relativi all'esperienza del Tirocinante presso il Soggetto Ospitante, costituisce il mezzo quotidiano di comunicazione reciproca tra Tirocinante e Tutor del Soggetto Ospitante e, nello stesso tempo è testimonianza dell'azione complessiva svolta nel corso del tirocinio stesso.

È consentito l'utilizzo da parte del soggetto proponente/ospitante di sistemi di rilevazione presenze informatizzati. In tal caso è fondamentale che nei format caricati siano presenti gli elementi minimi necessari presenti nell'allegato 5 - Registro Presenze/attività tirocinio extracurricolare, salvo il caso in cui i tirocini siano finanziati. In caso di finanziamento si seguiranno le regole previste dal bando di riferimento.

#### 4.4 Sospensione

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate o per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). **Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.**

Il PFI/PP fissa le condizioni vigenti, e come concordate tra le parti, al momento dell'avvio del tirocinio, pertanto, in caso di sospensione, **il soggetto promotore potrà proseguire con la procedura di proroga come previsto dal par. 12 Proroga del tirocinio**, del presente documento.

#### 4.5 Interruzione

Il tirocinio può essere interrotto:

- dal tirocinante per motivazioni personali, in tal caso il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;
- dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore, previa comunicazione scritta e motivata ai soggetti interessati, in caso:
  - di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
  - di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da un'apposita relazione, in forma libera, che il soggetto promotore dovrà caricare nel sistema informativo all'interno del Dossier Individuale del tirocinante.

---

L'interruzione di tirocinio implica una **cessazione anticipata del tirocinio**, rispetto alla data di termine stabilita nel PFI/PP. Indipendentemente dal soggetto che interrompe il tirocinio, in tal caso l'azienda ospitante, se non diversamente stabilito nella Convenzione, deve procedere con una comunicazione obbligatoria di cessazione.

Il soggetto promotore procederà con la **chiusura del tirocinio sul sistema informativo come previsto dal par. 11 Conclusione tirocinio** e caricare la comunicazione di interruzione nel Dossier individuale.

#### 4.6 Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione, PFI-di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa;
- euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili.

Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Ai Tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione non si applicano i vincoli di cui sopra, attenendosi a quanto prevede il Soggetto proponente rispetto all'eventuale indennità di partecipazione al tirocinio. Anche nei Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo riservati a persone con disabilità/svantaggio il soggetto ospitante può erogare indennità diverse e inferiori ai livelli minimi sopra indicati: l'opportunità deve essere giustificata su parere del Comitato Tecnico-o altro soggetto competente.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

L'indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di

---

partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo minimo di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Salvo che per i tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ed il soggetto che le corrisponde dovrà agire da sostituto d'imposta.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

**In caso di tirocini extracurricolari cofinanziati all'interno di Iniziative/Progetti a carattere europeo, nazionale, regionale, provinciale e/o territoriale è ammessa la corresponsione dell'indennità da parte di un Soggetto Terzo. Tale eventualità dovrà essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione e nel PFI/PP.**

#### **4.7 Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite**

Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a rilasciare obbligatoriamente **l'Attestato di svolgimento del tirocinio** indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo (cfr. All. 7 Attestazione delle attività svolte);

In relazione alle attestazioni delle competenze acquisite si rimanda a quanto previsto al par. 10 del presente documento.

#### **4.8 Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

Il tirocinante deve essere assicurato:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale. L'invio delle comunicazioni obbligatorie di tirocinio è obbligatorio e le parti potranno decidere chi tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore debba assolverlo. **Tale indicazione deve essere obbligatoriamente presente nella Convenzione.**

#### **4.9 Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante deve essere inteso come "lavoratore", pertanto, il soggetto ospitante si deve far carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue, nel rispetto delle indicazioni previste in questa materia dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:

- 
- “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
    - formazione generale;
    - formazione specifica.
  - “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
  - “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
    - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

---

## 5. Convenzione di tirocinio

La Convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini) è diversificata in relazione alle tipologie di tirocinio extracurriculare (cfr. allegato 1a Convenzione individuale Tirocinio extracurriculare formativo, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo - DGR 17.01.2018, n. 7763; allegato 1b Convenzione collettiva Tirocinio extracurriculare formativo, di orientamento, di inserimento – reinserimento lavorativo – DGR 17.01.2018, n. 7763; allegato 2a Convenzione individuale Tirocinio extracurriculare formativo, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo finalizzati all'inclusione sociale - DGR 25.07.2016, n. 5451; allegato 2b Convenzione collettiva Tirocinio extracurriculare formativo, di orientamento, di inserimento – reinserimento lavorativo finalizzati all'inclusione sociale – DGR 25.07.2016, n. 5451) e deve riportare il **logo del soggetto promotore e di Regione Lombardia**.

**In caso di Tirocini extracurricolari in mobilità interregionale e Tirocini extracurricolari attivati da soggetti ospitanti multi-localizzati, dovrà essere effettuata unicamente una o più Convenzioni individuali in tal caso non sono ammesse le Convenzioni Collettive.**

La Convenzione deve essere predisposta dal soggetto promotore nel Sistema informativo e sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante. In caso di delega alla firma **dovrà** essere allegato anche l'Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Convenzione (cfr. allegato.8 Incarico sottoscrizione digitale e presentazione telematica).

La Convenzione deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative<sup>3</sup>.

A seguito del completo caricamento dei dati richiesti, il soggetto promotore dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo, oppure caricando nell'apposita sezione di S.I.T.E.C. copia della ricevuta di pagamento del bollo effettuata tramite altri canali.

La Convenzione dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B e il corrispondente articolo di legge.

La durata della convenzione deve tassativamente coprire la durata del tirocinio a cui si riferisce comprese le eventuali sospensioni e proroghe, pertanto:

- in caso di Convenzioni individuali la data di fine validità della Convenzione deve essere almeno pari a quella di conclusione dello specifico tirocinio **comprese le eventuali sospensioni e proroghe**;
- in caso di Convenzioni Collettive la data di fine validità della Convenzione potrà essere concordemente individuata dalle parti e dovrà ricomprendere la durata di **ogni tirocinio** che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, **fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe**.

---

<sup>3</sup> L'imposta di bollo è un'imposta diretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto.

---

Si invitano i soggetti firmatari a programmare con correttezza le disposizioni sopra riportate in quanto se i termini di durata, previsti dalla normativa, del tirocinio da prorogare in caso di convenzioni individuali o prorogare/ attivare ex novo in caso di convenzioni collettive, superano la data di vigenza della convenzione lo stesso non potrà essere attivato/prorogato. Per eventuali eccezioni si rimanda al par. 7. Modifica Convenzione e Progetto-PFI/PP delle presenti linee d'indirizzo.

La convenzione, oltre ai riferimenti dei soggetti coinvolti ed al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio e gli obblighi delle parti in particolare:

- gli obblighi del soggetto promotore ed ospitante ivi compreso l'articolazione delle attività di accompagnamento e decorrenza e durata della convenzione;
- l'indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, valorizzazione e modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al PFI/PP per ogni tirocinio afferente alla convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

Si specifica che, nelle Convenzioni individuali è richiesto di inserire la durata di [inserire durata in mesi e giorni] (cfr.art2 Convenzione Individuale) a tale riguardo si ricorda che una mensilità è pari a 30gg di calendario pertanto è necessario compilare il "campo mesi" con tale criterio ed il "campo giorni" unicamente qualora rimangano giorni residui. A titolo esemplificativo, non esaustivo, un tirocinio che inizia il 01/03/25 e si conclude il 31/08/25 i campi dovranno essere valorizzati come segue: mesi 6 giorni 4.

Presupposto per la formalizzazione e validità della Convenzione è:

- l'invio della Convenzione, da parte del Soggetto Promotore sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma di ogni soggetto coinvolto;
- la protocollazione della Convenzione.

All'esito della procedura, il Sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della Convenzione e identificativo della stessa a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. Ai fini della verifica della data di attivazione della Convenzione, farà fede la data e l'ora di stipula registrata dalla procedura online.

Si specifica che tutti i dati e le informazioni inserite dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante sono dichiarate, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei requisiti, dei vincoli delle linee attuative di cui alle D.g.r. n. 7763 del 17.01.2018, e D.g.r. n. 5451 del 25.07.2016 e delle presenti linee attuative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

---

## 6. Progetto Formativo Individuale – PFI / Progetto Personalizzato – PP

I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni e di un Progetto Formativo Individuale, di seguito PFI, o di un Progetto Personalizzato, di seguito PP, in caso di Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

I Progetti, PFI/PP, devono essere stipulati e sottoscritti tra i soggetti promotori, i soggetti ospitanti e il tirocinante, nonché, in caso di tirocini di inclusione sociale, dal servizio pubblico - soggetto proponente - che ha in carico la persona se diverso dal soggetto promotore o ospitante; inoltre una copia del Progetto deve essere consegnata al tirocinante.

Il **tutor del soggetto promotore**, d'intesa con il **tutor del soggetto ospitante**, predispone il Progetto PFI/PP nel Sistema Informativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del **Dossier individuale** nonché dell'attestazione finale **unicamente** attraverso l'utilizzo dei format standard di cui agli allegati 3 -Progetto Formativo Individuale e allegato 4-Progetto Personalizzato generati/presenti dal sistema informativo.

Il Progetto-PFI/PP è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e deve contenere l'informazione relativa alla Convenzione di riferimento, gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809 e ss.mm.ii..

Le attività indicate nel Progetto PFI/PP costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale da parte del tutor del soggetto promotore.

In relazione alla tracciatura delle attività di tirocinio, che coinvolgono la responsabilità del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, si rimanda al format ed alle modalità di compilazione di cui all'Allegato 5 - Registro delle presenze/attività del tirocinio extracurricolare. Si precisa che stando a quanto stabilito dalla normativa nazionale e posto che la normativa regionale non prevede ulteriori disposizioni in merito, è esclusa la possibilità di attivare tirocini extracurricolari che prevedano lo svolgimento delle attività **esclusivamente** in modalità agile (smart working), ma qualora tale modalità sia prevista la stessa **deve essere inferiore al 100% del monte ore complessivo del tirocinio**. Inoltre, in caso di svolgimento del tirocinio extracurricolare in modalità smart working, è indispensabile assicurare:

- una presenza minima del tirocinante presso i locali aziendali. Fermi restando i vincoli stabiliti dalla disciplina regionale vigente;
- lo svolgimento del tirocinio in smart working è consentita a condizione che la mansione a cui è adibito il tirocinante sia compatibile con detta modalità, che sia garantito un costante monitoraggio del tirocinante, e, comunque, previo accordo di tutte le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante);
- il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantirne la



---

sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione. In ogni caso non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Formativo Individuale con modalità “agile”;

- il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informatica atta a supportare e monitorare costantemente l'attività a distanza del tirocinante.

Tenuto conto che la sottoscrizione del Progetto PFI/PP implica per le parti firmatarie la dichiarazione di veridicità delle informazioni rilasciate e l'assunzione di impegni ed obblighi, la sottoscrizione di un PFI/PP in favore di un minorenni dovrà essere effettuata sia dall'interessato che dal suo tutore/rappresentante legale.

In caso di Convenzione Collettiva, ad una Convenzione possono corrispondere più progetti formativi. Il PFI/PP riporta il **logo del soggetto promotore e di Regione Lombardia**.

Il Progetto PFI/PP deve essere compilato dal Soggetto Promotore e fare riferimento alla Convenzione, già formalizzata/convalidata nel sistema informativo, che lo origina.

Si specifica che tutti i dati e le informazioni inserite nel Progetto PFI/PP dalle parti sono dichiarate, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei requisiti, dei vincoli delle linee attuative di cui alle D.g.r. n. 7763 del 17.01.2018, e D.g.r. n. 5451 del 25.07.2016 e delle presenti linee attuative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Il PFI/PP, oltre ai riferimenti dei soggetti coinvolti ed al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento prevede la compilazione di tutte le sezioni presenti nel sistema informativo, in particolare:

- Intestazione relativa alla tipologia di tirocinio che si sta attivando;
- anagrafica generale;
- sezione 1 – tirocinante;
- sezione 2 – soggetto promotore ed eventuale soggetto proponente;
- sezione 3 – soggetto ospitante e soggetto terzo, se del caso;
- sezione 4 - informazioni specifiche;
- sezione 5 - gestione del tirocinio;
- sezione 6 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- obblighi del tirocinante;
- dichiarazioni di veridicità delle informazioni;
- consenso relativo alla privacy;
- firme dei soggetti coinvolti.

In relazione alle firme si specifica che per il soggetto promotore, soggetto proponente (se del caso), soggetto ospitante, è prevista la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma.

In caso di presenza di tutore legale, (genitore o chi ne esercita la potestà parentale o tutela in caso di tirocinanti minorenni), è prevista la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma olografa, oltre alla documentazione attestante il ruolo di rappresentante/tutore legale del minore da allegare al PFI/PP. Il Tirocinante potrà firmare, alternativamente, con firma digitale o firma elettronica qualificata, o firma olografa.

---

In relazione agli Obiettivi formativi e di orientamento. Si ricorda che il PFI deve contenere almeno 2 competenze di cui almeno una tecnico-professionale. Non è possibile avviare tirocini che riguardano esclusivamente competenze di base e trasversali (tranne nel caso di tirocini attivati in favore di disabili/svantaggiati, ovvero nel caso di TIS).

Inoltre, Regione Lombardia ha indicato l'opportunità di inserire competenze indipendenti previste nel QRSP purché di livello EQF coerente con la normativa.

Presupposto per la formalizzazione e validità del PFI/PP è:

- l'invio del PFI/PP, da parte del Soggetto Promotore;
- la protocollazione del PFI/PP.

All'esito della suddetta procedura, la piattaforma informativa rilascia in automatico numero e data di protocollo e identificativo dello stesso a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. Ai fini della verifica della data di attivazione del Progetto PFI/PP, farà fede la data e l'ora di stipula registrata post verifica della COB dalla procedura online.

---

---

## 7. Modifica Convenzione e Progetto-PFI/PP

Fino a quando la convenzione non viene formalizzata sarà possibile **modificare tutti i dati**. Diversamente si specificano le seguenti casistiche:

A - una **volta formalizzata** la Convenzione:

1. qualora non siano stati formalizzati PFI/PP relativi alla convenzione in specie, il soggetto promotore dovrà darne formale comunicazione a Regione Lombardia che procederà alla non ammissibilità della convenzione. Il soggetto promotore dovrà riattivare l'intero processo relativo alla convenzione compreso il pagamento della marca da bollo, se del caso.
2. qualora siano stati formalizzati PFI/PP relativi alla convenzione in specie, sono ammesse unicamente modifiche inerenti eventi successivi alla formalizzazione della Convenzione stessa che ne inficino le obbligazioni tra le parti come di seguito specificato. Il soggetto promotore intestatario della Convenzione dovrà, accedendo alla funzionalità "modifica convenzione" effettuare le modifiche intercorse unicamente:
  - Tirocini extracurricolari (DGR 17.01.2018, n. 7763)
    - ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione, unicamente il campo relativo al CF tirocinante, per Convenzione individuale, qualora sia mutato ad esito di eventi anagrafici (dovrà essere modificato il PFI di riferimento)
    - ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione (dovrà essere modificato il PFI di riferimento)
    - ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie (dovrà essere modificato il PFI di riferimento)
    - ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione
  - Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale (DGR del 25.07.2016, n. 5451)
    - ARTICOLO 7 - Durata e articolazione oraria del tirocinio (dovrà essere modificato il PP di riferimento)
    - ARTICOLO 8 Durata della Convenzione e articolazione oraria del tirocinio (dovrà essere modificato anche il PP di riferimento)
    - ARTICOLO 9 - Persone di Riferimento (unicamente per Convenzione individuale)

È responsabilità dell'ente promotore modificare le stesse informazioni anche nel PFI/PP collegati accedendo alla funzionalità "modifica PFI/PP". Sia la Convenzione che i PFI/PP precedenti saranno storicizzati nel sistema SIUF. Tutta la documentazione dovrà essere caricata nel Dossier individuale di ogni tirocinante da parte del soggetto promotore.

B - in relazione a **tutte le tipologie** di tirocinio extracurricolare, in caso di **modifica societaria** a causa di fusione, cessione di ramo d'azienda, incorporazione, e/o modifica del Legale Rappresentante o suo delegato con potere di firma del soggetto promotore, proponente, ospitante:

### B.1 del soggetto ospitante:

1. qualora non siano stati formalizzati PFI/PP relativi alla convenzione in specie, il soggetto promotore dovrà darne formale comunicazione a Regione Lombardia, via pec, che procederà alla non ammissibilità della convenzione. Il soggetto promotore dovrà riattivare l'intero processo relativo alla convenzione compreso il pagamento della marca da bollo, se del caso.

- 
2. qualora siano stati formalizzati PFI/PP relativi alla convenzione in specie, il soggetto promotore dovrà eseguire la modifica accedendo alla funzionalità “modifica convenzione” del sistema SIUF e rigenerare la convenzione, al netto del pagamento della marca da bollo. Il nuovo soggetto giuridico (ospitante) dovrà formalmente dichiarare al soggetto promotore, che gli obiettivi fissati nel progetto formativo sono perseguibili e attuabili, che gli impegni assunti in convenzione dal precedente soggetto giuridico sono fatti propri dal nuovo soggetto, e il nominativo del tutor, se cambiato. Inoltre, dovrà comunicare al soggetto promotore la nuova Pat INAIL e procedere con la presentazione della Comunicazione Obbligatoria con la quale viene dichiarato il transito dei dipendenti da un'azienda ad un'altra, comprensiva dei tirocinanti che continuano la loro esperienza formativa presso il nuovo soggetto giuridico.

■  
È responsabilità dell'ente promotore modificare le stesse informazioni anche nel PFI/PP collegati accedendo alla funzionalità “modifica PFI/PP”. Sia la Convenzione che i PFI/PP precedenti saranno storicizzati nel sistema SIUF. Tutta la documentazione dovrà essere caricata nel Dossier Individuale di ogni tirocinante.

## **B.2 del soggetto promotore:**

1. qualora non siano stati formalizzati PFI/PP relativi alla convenzione in specie, il soggetto promotore dovrà darne formale comunicazione a Regione Lombardia, via pec, che procederà alla non ammissibilità della convenzione. Il soggetto promotore dovrà riattivare l'intero processo relativo alla convenzione compreso il pagamento della marca da bollo, se del caso.
2. qualora siano stati formalizzati PFI/PP relativi alla convenzione in specie, il soggetto promotore dovrà darne formale comunicazione a Regione Lombardia (via PEC a lavoro@pec.regione.lombardia.it) che procederà ad aggiornare il sistema informativo SIUF relativo alla convenzione ed ogni PFI/PP ad essa collegato, e comunicherà l'avvenuta variazione al richiedente. Sia la Convenzione che i PFI/PP precedenti saranno storicizzati nel sistema SIUF. Tutta la documentazione dovrà essere caricata nel Dossier individuale di ogni tirocinante da parte del soggetto promotore.

In caso di fallimento del soggetto promotore o soggetto ospitante **non** potranno essere effettuate modifiche ed il **tirocinio sarà interrotto**.

Anche in considerazione che i soggetti firmatari della Convenzione emettono dichiarazioni ai sensi dell'artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si richiamano gli stessi a prestare la massima attenzione nell'imputazione dei dati nel sistema informativo.

**Per quanto attiene alle modifiche del PFI/PP** sino a quando gli stessi non siano formalizzati, attraverso le firme previste dalla normativa e confermato elettronicamente in modo definitivo sul sistema informativo, sarà possibile **modificare tutti i dati**.

Qualora si ravvisi la necessità di procedere con una modifica successivamente alla formalizzazione del PFI/PP, **il soggetto promotore potrà accedere alla funzionalità “modifica PFI/PP” per eseguire, oltre alle modifiche di cui ai precedenti punti A.2, B.1.2, le modifiche relative ai seguenti campi:**

- Anagrafica Tirocinante: Codice Fiscale, Telefono, e-mail;
- Responsabile (*Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio, può corrispondere al tutor*)  
Nome Cognome Nato a \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ del Soggetto Promotore;

- 
- Responsabile (*Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio, può corrispondere al tutor*)  
Nome Cognome Nato a \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ del  
Soggetto Proponente;
  - Responsabile (*Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio, può corrispondere al tutor*)  
Nome Cognome Nato a \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ del  
Soggetto Ospitante;
  - Tutor soggetto promotore: tutti i campi;
  - Tutor soggetto ospitante: tutti i campi;
  - Indirizzo sede operativa (con relativa possibilità di aggiornamento del numero di addetti e del  
numero di tirocini extracurricolari presenti nella nuova sede operativa ospitante);
  - Articolazione oraria delle attività programmate.

**Le modifiche, che devono essere effettuate entro il periodo di vigenza del tirocinio, una volta confermate, generano un nuovo PFI/PP che deve nuovamente essere sottoscritto come previsto dalla normativa. Il precedente PFI/PP viene storicizzato nel sistema informativo.**

#### **Proroga della Convenzione a fronte di Proroga del Tirocinio.**

Premesso che:

- in caso di Convenzioni individuali la data di fine validità della Convenzione deve essere almeno pari a quella di conclusione del tirocinio **comprese le eventuali sospensioni e proroghe**;
- in caso di Convenzioni Collettive la data di fine validità della Convenzione potrà essere concordemente individuata dalle parti e dovrà ricomprendere **la durata di ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza**, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe;

Pertanto, qualora si debba prorogare un tirocinio e la Convenzione sia scaduta, sarà impossibile procedere con la proroga stessa.

In casi eccezionali, monitorati da Regione Lombardia, **qualora la Convenzione da cui origina il tirocinio da prorogare sia ancora vigente ma non copra, in termini di vigenza, la complessiva durata di proroga**, la stessa deve essere integrata con la seguente dicitura:

“Le Parti concordano di prorogare la presente convenzione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale):

del tirocinante Sig \_\_\_\_\_ cognome nome (in caso di convenzione individuale),

dei seguenti tirocinanti, (in caso di convenzioni collettive):

Sig \_\_\_\_\_ , Sig \_\_\_\_\_;

La Convenzione integrata dovrà essere nuovamente firmata dal soggetto promotore (denominazione soggetto promotore riportata in automatico dal sistema) e dal soggetto ospitante senza necessità di applicare una nuova marca da bollo;

- avere una durata **minima di 15 giorni solari** e massima pari al periodo di proroga del/dei tirocinio/i che s'intende prorogare;
- essere oggetto di una Comunicazione Obbligatoria di **proroga** da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione del tirocinio da prorogare;

**Tutta la documentazione attestante l'eccezionalità comprensiva delle motivazioni, dell'evento dovrà essere tenuta nel Dossier Individuale relativo ad ogni tirocinante.**

---

## 8. Dossier Individuale

Il soggetto promotore che prende in carico il Tirocinante, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, deve tenere il **Dossier Individuale**, cartaceo ed informatico presente nell'apposita sezione del sistema informativo, che dovrà contenere tutta la documentazione relativa all'attuazione del Tirocinio.

Si riporta di seguito un elenco identificativo dei documenti che il tutor del soggetto promotore, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, **deve conservare agli atti per la durata di 10 anni**, suddivisi sulla base delle principali fasi di attuazione della procedura di tirocinio:

### Attivazione:

Convenzione (allegato 1a Convenzione individuale Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo - DGR 17.01.2018, n. 7763; allegato 1b Convenzione collettiva Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento – reinserimento lavorativo – DGR 17.01.2018, n. 7763; allegato 2a Convenzione individuale Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo finalizzati all'inclusione sociale - DGR 25.07.2016, n. 5451; allegato 2b Convenzione collettiva Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento – reinserimento lavorativo finalizzati all'inclusione sociale – DGR 25.07.2016, n. 5451);

Progetto-PFI/PP (allegato 3 Progetto Formativo Individuale o allegato 4 Progetto Personalizzato);

Eventuali valutazioni del Comitato Tecnico Provinciale o di altro soggetto competente, in caso di Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità / svantaggio;

Attestazione della eventuale necessità di proroga o rinnovo da parte del servizio pubblico che ha preso in carico la persona in caso di Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale;

Piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.

### Realizzazione, conclusione:

Registri presenze, in collaborazione con il tutor aziendale a cui spetta l'obbligo della tenuta dei registri (allegato 5 - Registro Presenze/attività tirocinio extracurricolare);

Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio e Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti (Allegato 6 – Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio e Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei tirocinanti), dalle quali sono esentati i soli Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento / reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (TIS);

**Attestazione delle attività svolte** (allegato 7 Attestazione delle attività svolte);

**Attestato di competenza**, (ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013 e della legge regionale n. 19/07), rilasciato secondo le modalità di cui al D.D.U.O. n. 12453/2012; (se del caso)

**Documento di trasparenza (con valore di attestazione di parte prima)** attraverso la procedura di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, di cui alle D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022 e D.g.r n° XI/3880 del 03/02/2025; (se del caso)

---

**Documento di validazione (con valore di attestazione di parte seconda)** attraverso la procedura di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, di cui alle D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022; (se del caso)

**Attestato di competenza** (con valore di attestazione di parte terza), ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013 e della legge regionale n. 19/07, rilasciato attraverso la procedura di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, di cui alla D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022; (se del caso)

Comunicazione di motivazione di conclusione anticipata (se del caso)

Altri eventuali documenti amministrativi utili a dimostrare la corretta gestione del tirocinio.

Il sistema informativo, nell'apposita "**sezione – Dossier Individuale**", fornisce la possibilità di caricare la documentazione di cui sopra.

La sezione Dossier Individuale, oltre a fornire la possibilità di archiviare la documentazione sopra indicata dovrà contenere i dati, precompilati in automatico dal sistema come da PFI/PP relativi a:

- tirocinante
- tutor formativo
- tutor aziendale

oltre alle sezioni, compilate obbligatoriamente a cura del tutor del soggetto promotore, relative a

1. Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio
2. Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti

dalle quali sono esentati i soli Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento / reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

---

## 9. Attestazione delle attività svolte

Al termine del tirocinio, sulla base degli Obiettivi e modalità di svolgimento dello stesso previsti nel PFI/PP, nonché di tutte le evidenze raccolte e della **Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio e della Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei tirocinanti**<sup>4</sup> contenute nel Dossier individuale, il soggetto promotore, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante un'**Attestazione delle attività svolte** svolte (allegato 7 Attestazione delle attività svolte) indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile.

L'attestazione **delle attività svolte**, riportante i loghi del soggetto promotore, può essere rilasciata, per tutte le tipologie di tirocinio, unicamente se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata complessiva delle attività di tirocinio prevista dal progetto formativo (PFI/PP).

Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Il tutor del soggetto promotore prima di procedere con il rilascio dell'Attestazione delle attività svolte **dovrà compilare la Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio e la Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei tirocinanti** di cui all'Allegato 6 – Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio e Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei tirocinanti, presenti nella sezione dedicata al Dossier individuale del tirocinante, dalle quali sono esentati i soli Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento / reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

---

<sup>4</sup> Sono esentati dalla compilazione delle sezioni relative a

1. Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio
2. Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti

i soli Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento / reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione



---

## 10. Attestazione delle Competenze acquisite

In coerenza con il par. 3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite delle linee d'indirizzo regionali di cui D.g.r n.° X / 7763 del 17/01/2018, al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o n. 11809 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla normativa regionale vigente.

Al termine del tirocinio, qualora il soggetto promotore sia un Centro per l'Impiego (alla luce del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e successive modificazioni) o un operatore in possesso di accreditamento definitivo per i servizi al lavoro (ai sensi della L.R. 28 settembre 2006, n. 22 "Il Mercato del lavoro in Lombardia", e ss.mm.ii) potrà **rilasciare**:

- il **Documento di trasparenza (con valore di attestazione di parte prima)** attraverso la procedura di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, di cui alle D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022 e D.g.r n° XI/3880 del 03/02/2025.

Se in possesso delle professionalità previste di cui alla D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022:

- il **Documento di validazione** (con valore di attestazione di parte seconda) attraverso la procedura di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, di cui alla D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022.

Tale documento può essere rilasciato esclusivamente dai Centri per l'Impiego (alla luce del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e successive modificazioni) o dagli operatori in possesso di accreditamento definitivo per i servizi al lavoro (ai sensi della L.R. 28 settembre 2006, n. 22 "Il Mercato del lavoro in Lombardia", e ss.mm.ii), dotati della figura del Responsabile della Certificazione di Competenze di cui alle D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022;

- l'**Attestato di competenza** (con valore di attestazione di parte terza), ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013 e della legge regionale n. 19/07, rilasciato attraverso la procedura di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, di cui alla D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022.

Tale documento può essere rilasciato esclusivamente dagli operatori in possesso di accreditamento definitivo per i servizi al lavoro, dotati della figura del Responsabile della Certificazione di Competenze di cui alla D.g.r n° XI/7721 del 28/12/2022;

Nei casi in cui il tirocinio sia attivato da soggetti promotori diversi da quelli sopra riportati, il tutor del soggetto promotore potrà fornire le indicazioni al tirocinante dove rivolgersi per attestare i risultati di apprendimento a seguito delle attività di tirocinio extracurriculare con la procedura di "Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze" (IVC). Nessun esborso economico dovrà essere richiesto al tirocinante.

I documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati al tirocinante e caricati nel Dossier Individuale e tenuti agli atti dal soggetto promotore.

---

## 11. Conclusione del Tirocinio

Il tirocinio si conclude per:

1. naturale scadenza
2. cessazione anticipata.

In entrambi i casi, prima di procedere con la conclusione del tirocinio il tutor del soggetto promotore, d'intesa con il tutor aziendale, procederà con:

- la compilazione delle griglie valutative presenti nel Dossier Individuale (Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio e Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti), dalle quali sono esentati i soli Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento / reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- il rilascio dell'attestazione delle attività svolte;
- le eventuali attestazioni delle competenze acquisite di cui al par. 10.

Successivamente, in caso di conclusione per naturale scadenza del tirocinio, procederà con la conclusione dello stesso; nel caso di cessazione anticipata rispetto alla data di termine stabilita nel PFI/PP, indipendentemente dal soggetto che interrompe il tirocinio, l'azienda ospitante, se non diversamente stabilito nella Convenzione, deve procedere con una comunicazione obbligatoria di cessazione. Dopodiché il soggetto promotore procederà con la chiusura del tirocinio sul sistema informativo.

Il soggetto promotore, acquisita la Comunicazione di motivazione di conclusione anticipata e caricata nel Dossier Individuale, avvierà la procedura di chiusura tirocinio riportando il codice della COB di cessazione.

Solo dopo quest'ultimo passaggio il tirocinio viene considerato formalmente concluso.

## 12. Proroga Tirocinio

I soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (*soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni*), possono convenire di prorogare il tirocinio in caso di scadenza naturale dello stesso o per permettere il recupero di giornate di sospensione rientranti nelle fattispecie ammesse dalle linee d'indirizzo regionali di cui alla D.G.R. n.7763 del 17/01/2018, oltre che per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti. In relazione alle due differenti circostanze il soggetto promotore attiverà due procedure di proroga del tirocinio extracurricolare alternative tra loro:

- Proroga per termine naturale di tirocinio extracurricolare;
- Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare.

### Proroga per termine naturale di tirocinio extracurricolare

Il tirocinio extracurricolare può essere prorogato in presenza di specifici requisiti:

- un tirocinio inizialmente programmato di **sei mesi** (Piano Formativo Individuale che preveda l'acquisizione di competenze referenziate, anche indipendenti, con EQF livello 2 e 3) può essere prorogato fino ad un **massimo di ulteriori sei mesi** qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di una/o più competenze referenziate, anche indipendenti, con EQF di almeno livello 4;
- un tirocinio inizialmente programmato in **dodici mesi** (Piano Formativo Individuale che preveda l'acquisizione di competenze referenziate, anche indipendenti, con EQF di almeno livello 4) non può essere prorogato;
- un tirocinio inizialmente programmato in **sei mesi** (Piano Formativo Individuale che preveda l'acquisizione di competenze referenziate, anche indipendenti, con **EQF di almeno livello 4**) può essere prorogato di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di almeno **una nuova competenza referenziata con EQF di livello 4**.
- Se il profilo professionale indicato nel PFI predisposto al momento dell'avvio del tirocinio non prevede altre competenze di livello EQF 4 da programmare, ai fini della proroga per altri 6 mesi, è possibile inserire una o più delle competenze indipendenti previste nel QRSP purché di livello EQF 4 e coerenti con il profilo professionale individuato al momento dell'avvio del tirocinio

Inoltre, si specifica che, **indipendentemente** dalla previsione di acquisizione del livello di competenze referenziate EQF:

- i **Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo** hanno una durata massima di **due mesi**; pertanto, il tirocinio potrà essere prorogato unicamente se tale tirocinio non raggiunge la durata massima e la proroga non supera il massimale stesso;
- I Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di disabili e svantaggiati hanno una durata massima rispettivamente di 24 mesi **e** di 12 mesi, fatte salve particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale o di altro soggetto competente, per cui unicamente su parere del Comitato tecnico o di altro soggetto competente tale fattispecie può derogare la normativa in termini di durata e di ripetizione con lo stesso soggetto ospitante: pertanto, il tirocinio potrà essere prorogato sia se tale tirocinio non raggiunge il massimale dei **12/24** mesi, sia se lo ha raggiunto, ma, in quest'ultimo caso, il soggetto promotore dovrà inserire nel Dossier Individuale del tirocinio prorogato il parere del Comitato Tecnico Provinciale o di altro soggetto competente e confermare a sistema l'avvenuta autorizzazione da parte dei Soggetti di cui sopra;

- 
- i **Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale** (TIS) hanno una durata massima di **24 mesi**, indipendentemente dalla previsione di acquisizione di competenze referenziate, il tirocinio potrà essere prorogato o rinnovato **anche oltre i 24 mesi**, esclusivamente a seguito della attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha preso in carico la persona.

Il soggetto promotore dovrà caricare nel Dossier Individuale del tirocinio prorogato l'attestazione del servizio pubblico che ha preso in carico la persona.

La procedura di proroga:

- deve avvenire entro la scadenza del tirocinio da prorogare;
- il PFI/PP deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie, responsabilità civile verso terzi e gli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. Potranno essere aggiornate anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso;
- prevede l'invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o di altro soggetto, così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.

Il Progetto Formativo Individuale (PFI) / Progetto Personalizzato (PP) - Proroga Tirocinio extracurricolare seguirà le procedure di gestione e controlli informatici relativi al nuovo periodo di tirocinio previste dalla normativa regionale e negli specifici paragrafi delle presenti linee attuative.

**La proroga prevede la formalizzazione di un nuovo PFI/PP.** Di seguito si presentano i campi del Progetto, PFI/PP, presenti nel Sistema informativo modificabili o meno:

**INTESTAZIONE E CONVENZIONE DI RIFERIMENTO.** L'intestazione sarà la stessa del tirocinio che s'intende prorogare

#### **ANAGRAFICA GENERALE**

**Anagrafica Tirocinante:** l'anagrafica tirocinante sarà possibile modificare unicamente i seguenti campi:

Numero e scadenza permesso di soggiorno *in caso di soggetto extracomunitario modificabile*  
Domicilio (se diverso dalla residenza) Via/Viale/P.zza \_\_\_\_\_ Comune \_\_C.A.P.\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ *modificabile*  
Codice Fiscale *(modificabile)*  
Titolo di Studio (scelta menù a tendina) *modificabile*  
Categoria di svantaggio (scelta menù a tendina) *(modificabile)*  
DID rilasciata il \_\_\_\_\_ *modificabile*  
PSP sottoscritto il \_\_\_\_\_ *modificabile*  
Telefono *modificabile*  
e-mail *modificabile*

**Anagrafica Soggetto Promotore:** nell'anagrafica Soggetto promotore sarà possibile modificare unicamente i seguenti campi:

Nome Cognome Legale Rappresentante (o suo delegato con potere di firma) Data di nascita

---

Luogo di nascita (Comune, Provincia, CAP) CF *(modificabile)*

Sede Operativa *Indirizzo completo della sede operativa responsabile della gestione del tirocinio*  
(Via/P.za, n°, Comune, Provincia, CAP) *(modificabile)*

Responsabile *(Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio, può corrispondere al tutor)*

Nome Cognome Nato a \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
*modificabile*

**Anagrafica Soggetto Proponente:** nell'anagrafica Soggetto proponente sarà possibile modificare unicamente i seguenti campi:

Nome Cognome Legale Rappresentante (o suo delegato con potere di firma) Data di nascita

Luogo di nascita (Comune, Provincia, CAP) CF *(modificabile)*

Sede Operativa *Indirizzo completo della sede operativa responsabile della gestione del tirocinio*  
(Via/P.za, n°, Comune, Provincia, CAP) *(modificabile)*

Responsabile *(Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio)* Nome Cognome Nato a \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ *modificabile*

**Anagrafica Soggetto Ospitante:** nell'anagrafica Soggetto ospitante sarà possibile modificare unicamente i seguenti campi:

Nome Cognome Legale Rappresentante (o suo delegato con potere di firma) Data di nascita

Luogo di nascita (Comune, Provincia, CAP) CF *(modificabile)*

Ulteriori sedi operative di svolgimento del tirocinio (Via/P.za, n°, Comune, Provincia, CAP) *(non compilare se non pertinente) modificabile unicamente per tirocini non interregionali*

In caso di Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di disabili **per la copertura della quota d'obbligo** per datori di lavoro pubblici e privati ai sensi della L.68/99:

il soggetto ospitante ha:

- ☐ Stipulato una Convenzione ai sensi dell'art.11 della L.68/99 con gli uffici del Collocamento mirato in data \_\_\_\_\_; *(modificabile)*

Responsabile *modificabile (Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio)* Nome Cognome  
Nato a \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

## INFORMAZIONI SPECIFICHE

Disciplina di riferimento *non modificabile*

Tipologia del progetto *non modificabile*

Tipologia di tirocinio *non modificabile*

Contratto di lavoro *non modificabile*

Numero addetti della sede operativa di svolgimento del tirocinio *modificabile*

Attivazioni in deroga *modificabile*

## GESTIONE DEL TIROCINIO

Tutor soggetto promotore *modificabile*

Tutor aziendale *modificabile*

II° Tutor aziendale *modificabile*

Indennità di partecipazione *modificabile*

Garanzie assicurative obbligatorie *modificabile*

Responsabilità civile verso terzi *modificabile*

---

## **OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO** *modificabile*

### **ATTESTATO DI COMPETENZA** *modificabile*

**Durata** *modificabile*

### **OBBLIGHI DEL TIROCINANTE** *non modificabile*

### **DICHIARAZIONI DI VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI** *non modificabile*

### **CONSENSO RELATIVO ALLA PRIVACY** *non modificabile*

### **FIRME CONTRAENTI** *(modificabile)*

*Tutte le modifiche di cui sopra sono eccezionalmente modificabili a fronte di documentazione che attesti la motivazione da allegare al Dossier individuale*

Presupposto per la formalizzazione e validità del nuovo PFI/PP modificato è:

- l'invio del PFI/PP, da parte del Soggetto Promotore;
- la protocollazione del PFI/PP.

All'esito della suddetta procedura, la piattaforma informativa rilascia in automatico numero e data di protocollo e identificativo dello stesso a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. Ai fini della verifica della data di attivazione del Progetto-PFI/PP, farà fede la data e l'ora stipula della proroga registrata dalla procedura online.

Successivamente alla formalizzazione nel sistema regionale del PFI/PP, il soggetto ospitante o il soggetto promotore secondo quanto previsto nella convenzione, procede con l'invio della comunicazione obbligatoria.

Solo dopo quest'ultimo passaggio, la proroga del tirocinio viene **considerata avviata**.

|   |
|---|
| <b>Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurriculare</b> |
|---|

Il tirocinio extracurriculare può essere prorogato al fine di recuperare i periodi (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio) di sospensione:

- per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari;
- per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari);
- per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti per periodi anche inferiori a 15 giorni solari.

Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal proprio PFI/PP, i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurriculare, (*soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni*), possono convenire di prorogare il tirocinio per "recuperare" le giornate di sospensione non fruite, per una durata pari a ciò che risulta dai giustificativi archiviati nel dossier individuale.

---

La “**proroga per sospensione del tirocinio**”:

- è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse;
- deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- dovrà avere una durata minima diversificata a seconda della natura della sospensione così come sopra descritto e massima pari al periodo di durata della sospensione e, comunque, entro i limiti della durata originaria del tirocinio, documentata dal certificato sanitario o da altro documento idoneo a comprovare l’effettiva sospensione. Tale documentazione dovrà essere inserita nel Dossier Individuale del tirocinante;
- deve essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
- comporta, da parte del soggetto promotore, l’aggiornamento e la formalizzazione della proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio. L’aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornate anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso; non potranno però essere modificate le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- prevede l’invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto, così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.

Al termine della “**proroga per sospensione del tirocinio**”, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio sopra descritta, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

**Il nuovo PFI/PP di proroga per recupero sospensione** dovrà avere l’ intestazione relativa alla natura della sospensione che origina la proroga.

Progetto Formativo Individuale (PFI) / Progetto Personalizzato (PP) - Proroga Tirocinio extracurriculare recupero sospensione e seguirà le procedure di gestione e controlli informatici relativi al nuovo periodo di tirocinio previste dalla normativa regionale e negli specifici paragrafi delle presenti linee attuative.

Il soggetto promotore entrando nella sezione dedicata al tirocinio da prorogare e, digitando lo specifico tasto “proroga per recupero sospensione”, dovrà compilare i campi alternativi fra loro:

- ☐ proroga recupero sospensione per maternità, malattia lunga o infortunio;
  - durata sospensione come da documentazione presente nel Dossier Individuale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per n° giorni \_\_\_\_\_.
- ☐ proroga recupero sospensione per chiusure formalizzate del soggetto ospitante;
  - durata sospensione come da documentazione presente nel Dossier Individuale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per n° giorni \_\_\_\_\_.
- ☐ proroga recupero sospensione per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti;
  - durata sospensione come da documentazione presente nel Dossier Individuale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per n° giorni \_\_\_\_\_.

Visualizzerà quindi il PFI/PP – proroga precompilato come da PFI/PP iniziale e procederà all’aggiornamento del PFI/PP e all’invio formale dello stesso come di seguito specificato.



---

**La proroga prevede la formalizzazione di un nuovo PFI/PP.** Di seguito si presentano i campi del Progetto (PFI/PP), presenti nel Sistema informativo modificabili o meno:

**INTESTAZIONE E CONVENZIONE DI RIFERIMENTO.** L'intestazione sarà la stessa del tirocinio che s'intende prorogare con l'aggiunta della causale di proroga

## **ANAGRAFICA GENERALE**

**Anagrafica Tirocinante:** l'anagrafica tirocinante sarà precompilata dal sistema con la possibilità di modificare unicamente i seguenti campi:

Numero e scadenza permesso di soggiorno *in caso di soggetto extracomunitario modificabile*  
Domicilio (se diverso dalla residenza) Via/Viale/P.zza \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_ C.A.P.\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ *modificabile*  
Codice Fiscale *modificabile*  
Titolo di Studio (scelta menù a tendina) *modificabile*  
Categoria di svantaggio (scelta menù a tendina) *modificabile*  
DID rilasciata il \_\_\_\_\_ *modificabile*  
PSP sottoscritto il \_\_\_\_\_ *modificabile*  
Telefono *modificabile*  
e-mail *modificabile*

*Tutte le modifiche di cui sopra sono eccezionalmente modificabili a fronte di documentazione che attesti la motivazione da allegare al Dossier individuale*

**Anagrafica Soggetto Promotore:** l'anagrafica Soggetto promotore sarà precompilata dal sistema con la possibilità di modificare unicamente i seguenti campi:

Nome Cognome Legale Rappresentante (o suo delegato con potere di firma) Data di nascita  
Luogo di nascita (Comune, Provincia, CAP) CF *modificabile*  
Sede Operativa *Indirizzo completo della sede operativa responsabile della gestione del tirocinio*  
(Via/P.za, n°, Comune, Provincia, CAP) *modificabile*  
Responsabile (*Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio, può corrispondere al tutor*)  
Nome Cognome Nato a \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ *modificabile*

**Anagrafica Soggetto Proponente:** l'anagrafica Soggetto proponente sarà precompilata dal sistema con la possibilità di modificare unicamente i seguenti campi:

Nome Cognome Legale Rappresentante (o suo delegato con potere di firma) Data di nascita  
Luogo di nascita (Comune, Provincia, CAP) CF *modificabile*  
Sede Operativa *Indirizzo completo della sede operativa responsabile della gestione del tirocinio*  
(Via/P.za, n°, Comune, Provincia, CAP) (*modificabile*)  
Responsabile (*Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio*) Nome Cognome Nato a \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ *modificabile*

**Anagrafica Soggetto Ospitante:** l'anagrafica Soggetto ospitante sarà precompilata dal sistema con la possibilità di modificare unicamente i seguenti campi:

Nome Cognome Legale Rappresentante (o suo delegato con potere di firma) Data di nascita  
Luogo di nascita (Comune, Provincia, CAP) CF *modificabile*  
Responsabile *modificabile* (*Anagrafica del responsabile della gestione del tirocinio*) Nome Cognome  
Nato a \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_



---

## INFORMAZIONI SPECIFICHE

Disciplina di riferimento *non modificabile*

Tipologia del progetto *non modificabile*

Tipologia di tirocinio *non modificabile*

Contratto di lavoro *non modificabile*

Numero addetti della sede operativa di svolgimento del tirocinio *modificabile*

Attivazioni in deroga *modificabile*

## GESTIONE DEL TIROCINIO

Tutor soggetto promotore *modificabile*

Tutor aziendale *modificabile*

II° Tutor aziendale *modificabile*

Garanzie assicurative obbligatorie *modificabile*

Responsabilità civile verso terzi *modificabile*

Indennità di partecipazione *non modificabile*

## OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO *non modificabile*

### Durata *modificabile*

*Il sistema informativo controllerà che la durata minima sia diversificata a seconda della natura della sospensione così come sopra descritto e massima pari al periodo di durata della sospensione e, comunque, entro i limiti della durata originaria del tirocinio. (a titolo esemplificativo, la proroga di un tirocinio di 12 mesi non può essere di 14 mesi totali, pertanto recuperando la sospensione il totale del tirocinio dovrà essere sempre di 12 mesi)*

Durata Inserire il numero di giorni solari \_\_\_\_\_ (una mensilità è pari a 30gg di calendario) n° mesi \_\_\_\_\_

Data inizio      Inserire data di avvio prevista \_\_\_\_

Data fine        Inserire data di conclusione prevista \_\_\_\_

Articolazione oraria    Indicare le ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante \_\_\_\_

- ☐ Sintesi della relazione del Servizio pubblico (unicamente per i Tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione che verrà allegata nel Dossier individuale dal soggetto promotore) *modificabile*
- ☐ Parere del Comitato tecnico o altro soggetto competente (unicamente per i Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento – reinserimento lavorativo in favore di disabili e svantaggiati, che verrà allegata nel Dossier individuale dal soggetto promotore) *modificabile*

## OBBLIGHI DEL TIROCINANTE *non modificabile*

## DICHIARAZIONI DI VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI *non modificabile*

## CONSENSO RELATIVO ALLA PRIVACY *non modificabile*

---

Tutte le modifiche di cui sopra sono eccezionalmente modificabili a fronte di documentazione che attesti la motivazione da allegare al Dossier individuale

All'esito della suddetta procedura, la piattaforma informativa rilascia in automatico numero e data di protocollo e identificativo dello stesso a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. Ai fini della verifica della data di attivazione del Progetto (PFI/PP), farà fede la data e l'ora di stipula della proroga registrata dalla procedura online.

Successivamente alla formalizzazione nel sistema regionale del PFI/PP, il soggetto ospitante o il soggetto promotore, secondo quanto previsto nella convenzione, procede con l'invio della comunicazione obbligatoria.

Solo dopo quest'ultimo passaggio, la proroga del tirocinio viene **considerata avviata**.

---

### 13. Sezione tirocini promossi o attivati in Lombardia con normativa di altra regione

In coerenza con il principio di territorialità, come previsto dal presente documento, in caso di tirocini extracurricolari in mobilità interregionale e di tirocini attivati presso soggetti ospitanti multilocalizzati:

- I requisiti del soggetto promotore sono dati dalla normativa della regione in cui ha sede il soggetto promotore<sup>5</sup>;
- riguardo a tutti gli altri aspetti correlati all'amministrazione e gestione del tirocinio, si fa obbligatoriamente riferimento alla disciplina dove è ubicata la sede ospitante del tirocinio con le seguenti eccezioni:
  - o in caso di soggetto ospitante multi-localizzato/PA, (cioè con più sedi territoriali) è prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale;
  - o tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. In tal caso, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (>50%).

In coerenza con il principio di territorialità, come previsto al par.3.2 del presente documento, al fine del monitoraggio quali-quantitativo, oltre che consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento previsto dalla normativa, **tutte le tipologie di tirocinio** promosse o attivate in Lombardia per cui è prevista la possibilità di non utilizzare la normativa lombarda **devono essere comunicati** dal soggetto promotore a Regione Lombardia.

In tali casi il **soggetto promotore dovrà accedere al Sistema Informativo Lombardo** per la gestione dei tirocini extracurricolari e comunicare, nella sezione **“Tirocini promossi o attivati in Lombardia con l'utilizzo della normativa di altra Regione”** le seguenti informazioni minime oltre che allegare Convenzione, PFI e COB.

#### **TIPOLOGIA DI TIROCINIO** (scelta alternativa)

- Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo;
  - o In mobilità interregionale
  - o in favore di soggetti ospitanti multilocalizzati
- Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento / reinserimento lavorativo in favore di soggetti disabili o svantaggiati
  - o In mobilità interregionale
  - o in favore di soggetti ospitanti multilocalizzati
- Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di disabili per la copertura della quota d'obbligo per datori di lavoro pubblici e privati ai sensi della L.68/99 (attivati nell'ambito di Convezioni stipulate ai sensi dell'art. 11 L.68/99);

---

<sup>5</sup> Per tirocini extracurricolari cd. in mobilità interregionale promossi da soggetti situati in Lombardia ma attivati presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio di un'altra Regione/Provincia Autonoma, al di fuori dal territorio lombardo, i soggetti promotori abilitati sono unicamente i seguenti:

- o Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- o Centri per l'impiego.

- 
- In mobilità interregionale
  - in favore di soggetti ospitanti multilocalizzati
- Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- In mobilità interregionale
  - in favore di soggetti ospitanti multilocalizzati
- Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo;
- In mobilità interregionale
  - in favore di soggetti ospitanti multilocalizzati

**Normativa applicata** \_\_\_\_\_ (inserire la normativa di riferimento della Regione che si applica al Tirocinio Extracurricolare)

#### **ANAGRAFICA SOGGETTO PROMOTORE**

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale (Via/P.za, Comune, Provincia, CAP)

Indirizzo sede operativa da cui si promuove il tirocinio (Via/P.za, Comune, Provincia, CAP)

Codice Fiscale/Partita I.V.A \_\_\_\_\_

Abilitato a svolgere l'attività di Soggetto Promotore ai sensi della normativa della Regione \_\_\_\_ d.g.r. \_\_\_\_ -  
citare normativa per cui si è autorizzato ad essere soggetto promotore.

#### **ANAGRAFICA SOGGETTO OSPITANTE**

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale (Via/P.za, Comune, Provincia, CAP)

se multilocalizzato indicare le Regioni in cui sono presenti sedi operative \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede Operativa di svolgimento del tirocinio (Via/P.za, Comune, Provincia, CAP), percentuale attività di tirocinio su singola sede \_\_\_\_\_

se il tirocinio si svolge su sedi diverse nella stessa e/o diverse Regioni indicare le singole sedi e la percentuale di attività di svolgimento per ogni sede.

Codice Fiscale

Partita I.V.A

Nome Cognome Legale Rappresentante (o suo delegato con potere di firma) Data di nascita

Luogo di nascita (Comune, Provincia, CAP)

#### **ANAGRAFICA TIROCINANTE**

Nome Cognome

Cittadinanza

Numero e scadenza permesso di soggiorno \_\_\_\_ in caso di soggetto extracomunitario

Nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

Residenza Via/Viale/P.zza \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso dalla residenza) Via/Viale/P.zza \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

#### **DURATA TIROCINIO**

DAL \_\_\_\_ AL \_\_\_\_

SISTEMA INVIO COB \_\_\_\_\_ n° COB \_\_\_\_\_

---

Il sistema assegnerà un codice a tale comunicazione che il soggetto promotore potrà richiamare:

- in caso di proroga del tirocinio stesso così da poter allegare la COB di proroga ed indicare:
  - Proroga Tirocinio dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_ COB di proroga n° \_\_\_\_
- in caso di cessazione anticipata del tirocinio stesso così da poter allegare la COB di cessazione ed indicare:
  - Cessazione anticipata di tirocinio il \_\_\_\_ COB di cessazione n° \_\_\_\_
  - Motivazione \_\_\_\_

---

## 14. Inadempimenti e sanzioni

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurricolare e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
- d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

---

## 15. Allegati

- allegato 1a - Convenzione Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo (ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763)
- allegato 1b - Convenzione Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo (ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763)
- allegato 2a - Convenzione Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo finalizzati all'inclusione sociale (ai sensi della DGR 25.07.2016, n. 5451)
- allegato 2b - Convenzione Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo finalizzati all'inclusione sociale (ai sensi della DGR 25.07.2016, n. 5451)
- allegato 3 - Progetto Formativo Individuale
- allegato 4 - Progetto Personalizzato
- allegato 5 - Registro delle presenze/attività tirocinio extracurricolare
- allegato 6 - Griglia di descrizione analitica delle attività del tirocinio e griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei tirocinanti
- allegato 7 - Attestazione delle attività svolte
- allegato 8 - Incarico sottoscrizione digitale e presentazione telematica